REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 33 del 21.07.2026

Premessa

Il Servizio di Housing Temporaneo è un intervento di accompagnamento sociale rivolto a persone singole e nuclei familiari in condizioni di fragilità abitativa, economica e sociale.

L'accoglienza all'interno degli alloggi messi a disposizione dal Consorzio costituisce uno strumento finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato volto al recupero dell'autonomia personale, abitativa, lavorativa ed economica della persona accolta o del nucleo accolto.

La permanenza nell'alloggio non costituisce un diritto soggettivo né determina l'instaurazione di alcun rapporto di locazione, comodato o altro diritto reale o personale di godimento sull'immobile, ma rappresenta una misura temporanea di supporto, subordinata al rispetto del presente Regolamento, del progetto personalizzato e delle disposizioni impartite dal Servizio Sociale competente e dall'Ente gestore del servizio.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, permanenza e conclusione del progetto di Housing Temporaneo, definendo i diritti e i doveri delle persone accolte e le condizioni di utilizzo degli alloggi, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio, la tutela delle persone accolte, la corretta gestione del patrimonio pubblico e il perseguimento degli obiettivi del progetto individuale.

Art. 1 – Finalità del Servizio

1. Il Servizio di Housing Temporaneo ha lo scopo di sostenere persone singole e nuclei familiari che si trovino in condizioni di temporanea fragilità abitativa, sociale ed economica, mediante la messa a disposizione di un alloggio e l'attivazione di un percorso di accompagnamento personalizzato.
2. L'intervento è finalizzato al raggiungimento della piena autonomia abitativa, personale, sociale ed economica della persona accolta o del nucleo accolto, favorendone l'inclusione nel contesto territoriale.
3. L'alloggio rappresenta uno strumento funzionale alla realizzazione del progetto personalizzato e non costituisce un beneficio assistenziale permanente né un diritto all'assegnazione di un'abitazione.
4. Tutte le attività previste dal progetto sono orientate al progressivo superamento delle condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio.

Art. 2 – Principi del Servizio

1. Il Servizio di Housing Temporaneo si fonda sui principi di responsabilità, corresponsabilità, partecipazione attiva, autonomia, rispetto reciproco, collaborazione e inclusione sociale.

2. La persona accolta è parte attiva del proprio percorso ed è chiamata a collaborare con il Servizio Sociale competente e con l'Ente gestore del servizio nella realizzazione degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato.

3. Il rapporto tra la persona accolta, il Consorzio, il Servizio Sociale competente e l'Ente gestore del servizio si basa sulla fiducia reciproca, sul rispetto dei ruoli e sulla condivisione degli obiettivi progettuali.

4. La permanenza nell'alloggio è subordinata al mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio e al rispetto del presente Regolamento.

Art. 3 – Destinatari

1. Possono accedere al Servizio di Housing Temporaneo le persone singole e i nuclei familiari individuati dal Servizio Sociale competente sulla base di una valutazione della situazione personale, familiare, abitativa, economica e sociale.

2. L'ammissione al servizio avviene secondo le procedure definite dal Consorzio, sulla base della valutazione del Servizio Sociale competente e della disponibilità degli alloggi.

3. L'accoglienza è subordinata alla disponibilità degli alloggi e alla compatibilità della situazione della persona o del nucleo con le caratteristiche del servizio.

4. L'ammissione comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento, del Patto di Accoglienza e del progetto personalizzato.

Art. 4 – Durata del progetto

1. Il progetto di Housing Temporaneo ha carattere temporaneo ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti nel percorso individualizzato.

2. La durata del progetto viene concordata dal Servizio Sociale competente, in collaborazione con la persona accolta e l'équipe di progetto, sulla base dei bisogni, delle risorse e degli obiettivi individuati, ed esplicitata nel progetto personalizzato.

3. Eventuali proroghe possono essere autorizzate esclusivamente dal Servizio Sociale competente, sentita l'équipe di progetto, in presenza di motivate esigenze e compatibilmente con la disponibilità degli alloggi.

4. In ogni caso, la permanenza non può superare i 24 mesi, salvo situazioni eccezionali valutate dal Servizio Sociale competente.

5. Durante tutto il periodo di permanenza la persona accolta o il nucleo accolto sono tenuti ad attivarsi concretamente per il raggiungimento dell'autonomia abitativa, economica e sociale, attraverso il perseguimento degli obiettivi individuati nel progetto personalizzato.

6. La permanenza nel servizio oltre il termine previsto costituisce misura eccezionale e non determina alcun diritto alla prosecuzione dell'accoglienza.

Art. 5 – Progetto personalizzato

1. L'accoglienza nel Servizio di Housing Temporaneo è subordinata alla definizione di un progetto personalizzato predisposto dal Servizio Sociale competente, con il supporto dell'équipe di progetto e con la partecipazione attiva della persona accolta o del nucleo accolto.

2. Il progetto personalizzato individua gli obiettivi da perseguire, gli impegni reciproci, le modalità di accompagnamento, gli eventuali interventi di sostegno, la durata prevista del percorso e ogni altro elemento ritenuto necessario per il raggiungimento dell'autonomia.

3. La persona accolta è tenuta a partecipare agli incontri programmati con il Servizio Sociale competente e con gli operatori dell'Ente gestore del servizio, collaborando attivamente alla realizzazione del progetto.

4. Il progetto personalizzato può essere modificato o aggiornato in qualsiasi momento, qualora intervengano variazioni nella situazione personale, sanitaria, familiare, lavorativa, economica o abitativa della persona accolta, ovvero quando il Servizio Sociale competente e l'équipe di progetto lo ritengano necessario.

5. Il mancato rispetto degli impegni assunti con il progetto personalizzato costituisce elemento di valutazione ai fini della prosecuzione dell'accoglienza.

Art. 6 – Diritti della persona accolta

1. La persona accolta o il nucleo accolto hanno diritto ad essere trattati con dignità, rispetto e imparzialità durante tutto il percorso di accoglienza.

2. La persona accolta ha diritto:

a) ad essere informata sulle finalità del servizio e sulle modalità di svolgimento del progetto personalizzato;

b) a partecipare attivamente alla definizione e all'aggiornamento del proprio progetto;

c) a ricevere il supporto previsto dal progetto personalizzato, compatibilmente con le risorse disponibili;

d) ad essere informata in merito ad eventuali modifiche del progetto o provvedimenti che incidano

sulla permanenza nel servizio;

e) alla tutela della riservatezza dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo sono esercitati nel rispetto delle finalità del servizio e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 – Doveri della persona accolta

1. La permanenza nel Servizio di Housing Temporaneo comporta l'obbligo di mantenere un comportamento corretto, responsabile e collaborativo nei confronti del Consorzio, del Servizio Sociale competente, dell'Ente gestore del servizio, degli operatori, degli eventuali altri nuclei accolti e del contesto abitativo.

2. La persona accolta è tenuta a:

   a) rispettare integralmente il presente Regolamento;

   b) rispettare gli impegni previsti dal progetto personalizzato;

   c) partecipare agli incontri programmati con il Servizio Sociale competente e con gli operatori dell'Ente gestore del servizio;

   d) collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi di autonomia;

   e) mantenere comportamenti improntati al rispetto reciproco, alla civile convivenza e alla collaborazione;

   f) comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della propria situazione personale, familiare, lavorativa, reddituale o abitativa che possa incidere sul progetto;

   g) utilizzare correttamente l'alloggio e le relative dotazioni;

   h) rispettare eventuali regolamenti condominiali e la quiete del vicinato;

   i) consentire l'accesso agli operatori secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati costituisce elemento di valutazione ai fini della prosecuzione del progetto.

Art. 8 – Compartecipazione economica

1. La permanenza nel Servizio di Housing Temporaneo può prevedere una forma di compartecipazione economica da parte della persona accolta o del nucleo accolto.

2. L'importo, le modalità di corresponsione e gli eventuali aggiornamenti sono definiti nel progetto personalizzato sulla base della situazione economica, reddituale e familiare della persona accolta.

3. La compartecipazione economica costituisce parte integrante del percorso di responsabilizzazione e di progressiva acquisizione dell'autonomia.

4. L'eventuale mancato versamento della quota di compartecipazione sarà valutato dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto tenendo conto delle motivazioni addotte dalla persona accolta e del complessivo andamento del progetto.

Art. 9 – Spese per il sostentamento

1. Le spese per il vitto, i beni alimentari, i prodotti per l'igiene personale e della casa, nonché ogni altra spesa relativa al sostentamento quotidiano della persona accolta o del nucleo accolto, sono a carico degli stessi.

2. Eventuali deroghe possono essere previste esclusivamente nell'ambito del progetto personalizzato, previa valutazione del Servizio Sociale competente, sentita l'équipe di progetto, in presenza di particolari condizioni di fragilità o di comprovata impossibilità economica.

3. Le modalità di eventuale sostegno economico o materiale sono definite nel progetto personalizzato.

Art. 10 – Cura dell'alloggio e utilizzo delle utenze

1. La persona accolta è tenuta a utilizzare l'alloggio, gli arredi, gli impianti e tutte le dotazioni con la diligenza richiesta dalla natura dei beni.

2. Gli spazi individuali e quelli comuni devono essere mantenuti costantemente puliti, ordinati e in condizioni igieniche adeguate.

3. La pulizia ordinaria dell'alloggio, delle camere, della cucina, dei servizi igienici e di ogni altro ambiente utilizzato è a carico delle persone accolte.

4. La persona accolta è tenuta ad utilizzare acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e ogni altra utenza in modo corretto, responsabile e conforme alla normale destinazione dell'alloggio, evitando consumi manifestamente anomali o derivanti da utilizzi impropri.

5. Qualora vengano accertati consumi imputabili a comportamenti gravemente negligenti o manifestamente eccedenti il normale utilizzo, il Consorzio potrà richiedere il rimborso delle maggiori spese sostenute, fatta salva ogni ulteriore valutazione del Servizio Sociale competente.

6. La persona accolta è tenuta a segnalare tempestivamente al Consorzio o all'Ente gestore del servizio eventuali guasti, malfunzionamenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza dell'alloggio o arrecare danni allo stesso.

Art. 11 – Convivenza e coabitazione

1. Il Servizio di Housing Temporaneo può prevedere la coabitazione di più persone o nuclei familiari all'interno del medesimo alloggio, qualora tale soluzione sia ritenuta idonea dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto.

2. La composizione degli alloggi e l'eventuale assegnazione delle camere sono stabilite esclusivamente dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto, sulla base delle esigenze organizzative, progettuali e delle caratteristiche delle persone accolte.

3. La persona accolta è tenuta a rispettare gli spazi comuni, a collaborare per una serena convivenza e ad adottare comportamenti improntati al rispetto reciproco.

4. Il rifiuto immotivato della coabitazione, ovvero il rifiuto di eventuali modifiche organizzative disposte dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto, costituisce grave violazione del presente Regolamento ed è motivo sufficiente per l'avvio del procedimento di decadenza dall'accoglienza.

5. Nei casi di convivenza e coabitazione saranno condivisi e sottoscritti accordi tra le persone o i nuclei accolti, per la gestione ed il mantenimento degli spazi comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, pulizie delle zone comuni, conferimento immondizia, ecc.)

Art. 12 – Accesso all'alloggio e verifiche

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento del progetto personalizzato, la sicurezza delle persone accolte, la tutela dell'immobile e delle dotazioni, nonché il rispetto del presente Regolamento, gli operatori del Consorzio e dell'Ente gestore del servizio, nonché l'eventuale personale tecnico incaricato, sono autorizzati ad accedere all'alloggio e ai relativi spazi pertinenziali anche senza preavviso.

2. L'accesso può essere effettuato per:

   a) monitorare l'andamento del progetto personalizzato;

   b) verificare il rispetto del presente Regolamento;

   c) controllare lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio;

   d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

   e) garantire la sicurezza delle persone e dei beni;

   f) gestire situazioni di emergenza o di rischio;

   g) ogni altra esigenza connessa alla corretta gestione del servizio.

3. La persona accolta è tenuta a consentire l'accesso agli operatori e a collaborare con gli stessi durante lo svolgimento delle verifiche.

4. Il rifiuto ingiustificato di consentire l'accesso all'alloggio costituisce grave violazione del presente Regolamento.

Art. 13 – Utilizzo dell'alloggio e rapporti con il vicinato

1. L'alloggio deve essere utilizzato esclusivamente quale abitazione della persona accolta o del nucleo accolto nell'ambito del progetto di Housing Temporaneo.

2. È fatto obbligo alla persona accolta di mantenere comportamenti rispettosi nei confronti del vicinato e di osservare il regolamento condominiale, ove esistente.

3. Devono essere evitati comportamenti che possano arrecare disturbo agli altri condomini o compromettere il sereno utilizzo delle parti comuni, quali, a titolo esemplificativo:

   a) schiamazzi;
   b) musica ad alto volume;
   c) litigi o comportamenti aggressivi;
   d) deposito di rifiuti al di fuori degli spazi previsti;
   e) utilizzo improprio delle parti comuni.

4. La raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti.

Art. 14 – Custodia degli effetti personali

1. La persona accolta è responsabile della custodia dei propri beni personali.

2. Il Consorzio e l'Ente gestore del servizio non assumono alcuna responsabilità per furti, smarrimenti, deterioramenti o danneggiamenti di denaro, documenti, oggetti di valore o altri beni personali introdotti nell'alloggio.

3. Alla conclusione del progetto la persona accolta è tenuta a liberare integralmente l'alloggio da persone e beni di proprietà.

4. Gli effetti personali eventualmente lasciati nell'alloggio al termine dell'accoglienza saranno custoditi dall'Ente gestore del servizio per un periodo massimo di **15 giorni**, decorso il quale il Consorzio potrà disporne lo smaltimento o altra destinazione, senza che nulla possa essere richiesto dalla persona interessata.

Art. 15 – Danni e responsabilità

1. La persona accolta è tenuta a custodire con cura l'alloggio, gli arredi, gli impianti, gli elettrodomestici e tutte le dotazioni messe a disposizione.

2. Ogni danno arrecato all'immobile, agli arredi, alle attrezzature o alle dotazioni, qualora imputabile a dolo, colpa o negligenza della persona accolta, del nucleo accolto o delle persone dagli stessi introdotte nell'alloggio, sarà posto a loro carico.

3. Il Consorzio provvede all'accertamento dei danni mediante sopralluogo e, ove necessario, documentazione fotografica o altra idonea documentazione.

4. La persona accolta è tenuta a rimborsare i costi sostenuti per il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati, fatto salvo il maggior danno.

5. Restano esclusi gli interventi derivanti dal normale deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'immobile.

Art. 16 – Divieti

1. All'interno degli alloggi è fatto divieto di:

a) ricevere, ospitare stabilmente o temporaneamente persone non autorizzate dal Servizio Sociale competente o dall'Ente gestore del servizio;

b) cedere, anche temporaneamente, l'utilizzo dell'alloggio o delle chiavi a terzi;

c) utilizzare l'alloggio per finalità diverse da quelle previste dal progetto personalizzato;

d) realizzare modifiche agli impianti, agli arredi o alla struttura dell'immobile senza preventiva autorizzazione;

e) introdurre sostanze stupefacenti o altre sostanze illecite;

f) detenere armi o altri oggetti la cui presenza possa compromettere la sicurezza delle persone;

g) porre in essere attività illecite o contrarie all'ordine pubblico;

h) tenere comportamenti violenti, minacciosi, discriminatori o offensivi nei confronti degli operatori, degli altri beneficiari o di terzi;

i) detenere animali;

j) fumare nei locali;

k) svolgere attività lavorative, commerciali, professionali o imprenditoriali all'interno dell'alloggio senza preventiva autorizzazione del Consorzio;

l) sublocare, concedere in uso o consentire a terzi l'utilizzo dell'alloggio, anche a titolo gratuito;

m) introdurre beni ed effetti personali ingombranti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, mobilio, ecc.)

2. I divieti di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari, conviventi e a qualsiasi persona autorizzata ad accedere all'alloggio.

Art. 17 – Decadenza dall'accoglienza

1. La permanenza nel Servizio di Housing Temporaneo è subordinata al mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'ammissione, al rispetto del progetto personalizzato e all'osservanza del presente Regolamento.

2. Costituiscono motivo di decadenza dall'accoglienza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

   a) il mancato rispetto anche di una sola disposizione del presente Regolamento;

   b) il mancato rispetto degli impegni previsti dal progetto personalizzato;

   c) il rifiuto ingiustificato di collaborare con il Servizio Sociale competente o con gli operatori dell'Ente gestore del servizio;

   d) il rifiuto di partecipare agli incontri programmati senza giustificato motivo;

   e) il rifiuto immotivato della coabitazione o delle modifiche organizzative disposte dal Servizio Sociale competente e dall'équipe di progetto;

   f) il rifiuto di consentire l'accesso agli operatori secondo quanto previsto dall'articolo 12;

   g) comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori o gravemente offensivi nei confronti di operatori, altri utenti o terzi;

   h) utilizzo dell'alloggio per finalità diverse da quelle previste dal progetto;

   i) danneggiamento volontario o gravemente colposo dell'immobile, degli arredi o delle dotazioni;

   j) introduzione o permanenza di persone non autorizzate in violazione del presente Regolamento;

   k) svolgimento di attività illecite all'interno dell'alloggio;

   l) perdita dei requisiti che hanno determinato l'accesso al servizio;

   m) ogni altro comportamento ritenuto incompatibile con le finalità del Servizio di Housing Temporaneo.

3. La valutazione delle violazioni è effettuata dal Servizio Sociale competente, con il supporto dell'équipe di progetto, che può proporre al Consorzio la decadenza dall'accoglienza.

4. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora la permanenza della persona accolta possa compromettere la sicurezza delle persone, degli operatori, del vicinato o arrecare pregiudizio al patrimonio pubblico, il provvedimento di decadenza può avere efficacia immediata, con conseguente obbligo di rilascio dell'alloggio senza preavviso.

5. In caso di decadenza, la persona accolta è tenuta a lasciare libero l'alloggio entro il termine indicato nel provvedimento adottato dal Consorzio, riconsegnando le chiavi e tutti i beni ricevuti in uso.

6. L'eventuale permanenza nell'alloggio oltre il termine stabilito sarà considerata occupazione priva di titolo, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Consorzio riterrà opportuno adottare.

Art. 18 – Restituzione dell'alloggio

1. Al termine del progetto, per qualsiasi causa intervenuta, la persona accolta è tenuta a riconsegnare l'alloggio nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso ordinario.

2. La riconsegna dell'alloggio avviene mediante apposito verbale sottoscritto dalla persona accolta e da un operatore incaricato dal Consorzio o dall'Ente gestore del servizio.

3. In sede di riconsegna viene verificato lo stato dell'immobile, degli arredi, delle dotazioni e degli impianti, nonché la restituzione delle chiavi.

4. Eventuali danni riscontrati saranno accertati e addebitati secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. La sottoscrizione del presente Regolamento comporta l'accettazione integrale di tutte le disposizioni in esso contenute.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti, gli atti organizzativi del Consorzio e le determinazioni del Servizio Sociale competente.

3. Il presente Regolamento può essere modificato o aggiornato dal Consorzio in relazione a esigenze organizzative, normative o gestionali.

4. Copia del presente Regolamento è consegnata alla persona accolta all'atto dell'ingresso nel Servizio di Housing Temporaneo.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

La sottoscritta / Il sottoscritto

Cognome e nome: _____

Nato/a a: _____ il _____

Codice fiscale: _____

Nucleo familiare composto da:

1)

2)

3)

dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente "Regolamento per l'accesso e la permanenza nel Servizio di Housing Temporaneo";
- di averne letto attentamente il contenuto;
- di aver ricevuto tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- di accettarne integralmente le disposizioni;
- di impegnarsi al rispetto del Regolamento e del Progetto Personalizzato.

Data _____

Firma della persona accolta

_____

Firma dell'operatore

_____